



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala



ORDINANZA N. 23/2017

Porto di Marsala
Strada congiungente Largo Gaspare Capizzo e via On. Ignazio Adamo

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marsala:

VISTO Il rapporto di servizio redatto in data 11.11.2017 da personale militare dipendente da questo Comando, dal quale si evince la presenza di un cavo elettrico in tensione, adagiato in parte sui resti di un vecchio e diroccato immobile, poiché coinvolto da un episodio d'incendio avvenuto in data 10.11.2017 domato da una squadra dei VV.FF;

CONSIDERATO Necessario adottare provvedimenti finalizzati a prevenire incidenti che possano compromettere la salvaguardia della pubblica incolumità, vietando il transito di veicoli di altezza superiore a metri 2.5.

VISTI l'articolo 17,28, 30, 1164, 1174 del codice della navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

- CHE A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO IN DATA 10 NOVEMBRE 2017, SI È VERIFICATO L'ABBASSAMENTO DI UN CAVO ELETTRICO IN TENSIONE, DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 20 METRI LINEARI, CON IL CONSEGUENTE ADAGIAMENTO SUL VECCHIO E DIROCCATO IMMOBILE PRESENTE NELLA STRADA CONGIUNGENTE LARGO GASPARE CAPIZZO E VIA ON. IGNAZIO ADAMO (LOCALITÀ MARGITELLO), RENDENDO L'AREA CIRCOSTANTE PERICOLOSA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED IL TRANSITO VEICOLARE DI MEZZI DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 2.5.

ORDINA

ART. 1 Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, che la strada congiungente Largo Gaspare Capizzo e via On. Ignazio Adamo, sia dichiarata luogo pericoloso ed interdetto al transito veicolare di mezzi di altezza superiore a metri 2.5. La zona

interdetta di cui sopra è meglio specificata nei rilievi fotografici allegati alla presente Ordinanza (allegato 1).

- ART. 2** A cura del competente organo tecnico dell'amministrazione comunale, si provveda alla apposizione di idonei cartelli, visibili di giorno e di notte, indicanti il pericolo ed i divieti imposti con la presente ordinanza.
- ART. 3** I trasgressori delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa specifica violazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- ART. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/marsala/ordinanze-e-avvisi>.

Marsala, li 11/11/2017

IL COMANDANTE
TV(CP) Gian Luigi BOVE
Documento firmato in originale agli atti